

- All' **A.G.R.E.A**
Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA
- All' **APPAG Trento**
Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO
- All' **ARCEA**
“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO
- All' **ARPEA**
Via Bogino, 23
10123 TORINO
- All' **A.R.T.E.A.**
Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE
- All' **A.V.E.P.A**
Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA
- All' Organismo Pagatore **AGEA**
Via Palestro, 81
00185 ROMA
- All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**
Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO
- All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**
Via Crispi, 15
39100 BOLZANO

- Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti**
S.r.l.
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA
- Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA
- Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA
- Al **Caa Liberi Agricoltori**
Via Dessiè 2
Roma
- Al **Caa Liberi Professionisti**
Via Carlo Alberto 30
10123 Torino
- E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali
e dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA
- Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI
- A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: DOMANDA UNICA DI PAGAMENTO 2019 – INTEGRAZIONI ALLE CIRCOLARI AGEA PROT. N. 29058 DEL 4 APRILE 2018 E PROT. N. 49231 DELL’8 GIUGNO 2018

1. Presentazione della domanda unica

In applicazione di quanto stabilito dal Reg. (UE) n. 1306/2013, nonché dai regolamenti delegati e di esecuzione adottati della Commissione UE e dal DM 7 giugno 2018, n. 5465, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio.

Si rammenta che la domanda unica deve essere sottoscritta dall’agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini della riferibilità e dell’univocità dell’imputazione della domanda e dei suoi effetti all’agricoltore. Ciò in applicazione di quanto previsto dall’art. 14 del Reg. (UE) n. 809/2014, attuato dal decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 gennaio 2015 n. 162, che impone agli Organismi pagatori e ai CAA da questi ultimi delegati la responsabilità dell’identificazione dell’agricoltore sottoscrittore la domanda di aiuto, nonché dell’art. 2 del Reg. (UE) n. 639/2014 che stabilisce che tutte le condizioni cui è subordinata l’erogazione di contributi debbano essere verificabili e controllabili. Ai fini dell’identificazione dell’agricoltore sottoscrittore la domanda deve essere acquisito il documento di identità in corso di validità. A tal fine può essere utilizzato il documento già depositato nel fascicolo aziendale.

Con riferimento alle date di presentazione delle domande uniche all’Organismo pagatore competente, per la campagna 2019 sono previste le seguenti scadenze:

- a) domande iniziali: **15 maggio 2019**;
- b) domande di modifica ai sensi dell’art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014: **31 maggio 2019**;
- c) comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell’art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014: **fino al momento della comunicazione dell’irregolarità da parte dell’Organismo pagatore competente.**
- d) comunicazione ai sensi dell’art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (cause di forza maggiore e circostanze eccezionali): devono essere presentate entro i 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi e, comunque, non oltre il **10 giugno 2020**.

Le comunicazioni riguardanti le domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

- e) comunicazione ai sensi dell’art. 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 (cessione aziende): devono essere presentate non oltre il **10 giugno 2020**.

Le comunicazioni riguardanti domande uniche di pagamento per cui l’Organismo pagatore competente ha autorizzato il pagamento in maniera definitiva sono ritenute irricevibili.

1.1 Presentazione tardiva – domanda unica iniziale

Ai sensi dell’art. 13, par. 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 maggio e, quindi, fino al **10 giugno 2019** (il termine scade il 9 giugno 2019 ma trattandosi di giorno festivo è prorogato di diritto al primo giorno lavorativo utile). In tal caso l’importo al quale l’agricoltore avrebbe avuto diritto, se

avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

In caso di richiesta di accesso alla riserva nazionale per l'attribuzione di nuovi titoli o di aumento del valore dei titoli, l'importo corrispondente al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto è decurtato per un importo pari al 3% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Tale decurtazione non si applica all'aiuto de minimis richiesto per il grano duro ai sensi del DM 11000/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

In caso di ritardo superiore a 25 giorni civili, la domanda di assegnazione dei titoli è considerata irricevibile e all'agricoltore non viene assegnato alcun diritto all'aiuto.

Le domande iniziali pervenute oltre il **10 giugno 2019** sono **irricevibili**.

Il suddetto art. 13, par. 1, del Reg. (UE) n. 640/2014 si applica anche ai documenti giustificativi (fatture sementi, cartellini varietali, ecc.), contratti o dichiarazioni: qualora siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista per la presentazione della domanda, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

La documentazione di cui sopra presentata oltre il **10 giugno 2019** rende **irricevibile la richiesta di aiuto per la quale essa è determinante**.

1.2 Presentazione tardiva – domande di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

Ai sensi dell'art. 13, par. 3, del Reg. (UE) n. 640/2014, la presentazione di una domanda di modifica ai sensi dell'art. 15, oltre il termine del 31 maggio 2019, comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2019.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine del **10 giugno 2019**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

1.3 Comunicazione di ritiro di domande di aiuto ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Le comunicazioni di revoca parziale o totale della domanda pervenute **dopo la comunicazione** delle irregolarità da parte dell'Organismo pagatore competente sono **irricevibili**.

2. Regime di pagamento di base

Ai fini della corretta attivazione dei titoli in domanda, l'agricoltore è tenuto a dichiarare, nel piano di coltivazione, la modalità di mantenimento delle superfici. Per le superfici a prato permanente (escluse le Pratiche Locali Tradizionali) il pascolo non è obbligatorio come pratica di mantenimento, qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno un'operazione colturale, secondo le modalità stabilite dagli Organismi pagatori.

Inoltre, a partire dal 2019, qualora il mantenimento delle superfici occupate da pascolo sia eseguito con modalità diverse dal pascolamento, il beneficiario dichiarante deve obbligatoriamente depositare, nel fascicolo cartaceo e secondo le modalità stabilite dagli Organismi pagatori, idonea

documentazione comprovante l'esecuzione dell'attività stessa. L'assenza della documentazione determina l'inammissibilità delle suddette superfici.

Se l'attività eseguita è lo sfalcio è necessario fornire anche la documentazione attestante la destinazione delle erbe sfalciate. La documentazione è sottoposta a controlli da parte dell'Organismo pagatore competente, subordinando agli esiti del controllo stesso la valutazione di ammissibilità delle superfici.

Si precisa che per le superfici individuate come Pratiche Locali Tradizionali l'unica attività di mantenimento eseguibile è il pascolamento, pertanto, l'eventuale svolgimento di altre attività determina l'inammissibilità delle superfici.

Inoltre, l'eventuale dichiarazione di mantenimento delle superfici occupate da pascolo magro con tara con modalità diverse dal pascolamento è ritenuta elemento di rischio di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità, ai fini della selezione dei campioni di controllo di cui agli artt. 30 e 31 del Reg. (UE) n. 809/2014.

A parziale modifica e integrazione della circolare AGEA prot. n. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal 2019, la lettera T del paragrafo 3 è sostituita dalla seguente:

T - Pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti

Tipo di pratica utilizzata per il mantenimento dei prati permanenti:

- 1- Pascolamento con animali propri
- 2- Pascolamento con animali di terzi
- 3- Sfalcio manuale
- 4- Sfalcio meccanizzato
- 5- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- 7- Pascolamento e sfalcio
- 8- Nessuna pratica
- 10- Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria (SIC) e delle zone di protezione speciale (ZPS)

La domanda unica 2019 contiene le informazioni riportate nel fac-simile di modello, di carattere orientativo, allegato alla presente circolare (Allegato 1).

3. Prati permanenti - aratura

Ad integrazione di quanto già previsto dal paragrafo 3 della circolare AGEA.2018.49231 dell'8 giugno 2018, si precisa che, come chiarito dai Servizi della Commissione, l'aratura del terreno deve necessariamente consistere nel rivoltamento della zolla o quantomeno nella rottura profonda del terreno. Pertanto, lavorazioni minime o semina su sodo, condotte nel contesto di un cambio di coltura, **non** possono essere considerate alla stregua dell'aratura nell'interruzione del periodo di conversione verso il prato permanente.

4. Trasferimento titoli campagna 2019

Con riferimento a quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 89117 del 21 novembre 2017 e successive modificazioni e integrazioni in materia di trasferimento titoli si precisa che, ferma restando la necessità della detenzione delle superfici da parte dell'agricoltore al 15 maggio 2019, gli atti di trasferimento dei titoli possono essere sottoscritti e registrati fino alla data ultima di presentazione della domanda unica 2019, anche tardiva a norma dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, tenendo presente che, in ogni caso, la presentazione della domanda di trasferimento deve essere effettuata entro il termine improrogabile del 10 giugno 2019.

5. Rinvio

Ad esclusione della disciplina dei termini di presentazione della domanda unica 2019 sopra descritti, trova applicazione quanto previsto dalle circolari AGEA prot. n. 29058 del 4 aprile 2018 e prot. n. 49231 dell'8 giugno 2018 in quanto compatibili.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini